ApertaContrada
RIFLESSIONI SU SOCIETÀ, DIRITTO, ECONOMIA

di **Fulvio Costantino**
pubblicato il 04/11/2017

Ripetere a memoria: la cancellazione della causa dal ruolo nel processo amministrativo

Profili introduttivi

Il tema della richiesta congiunta di rinvio dell'udienza e della cancellazione della causa dal ruolo nel processo amministrativo non è stato oggetto di trattazioni dedicate[1]. Tuttavia merita una qualche attenzione, anche perché il tema di fondo coinvolto è il potere dispositivo, in particolare relativamente ai suoi confini[2].

L'istituto non è mai stato disciplinato, né prima né dopo l'avvento del codice del processo amministrativo. Tuttavia esso viene periodicamente posto in questione[3].

La cancellazione della causa dal ruolo (si intende dell'udienza) nel processo amministrativo viene disposta dal giudice, se non si è in grado di definire quanto tempo sarà necessario per lo svolgimento delle attività: esso può essere disposto per esigenze amministrative, es. possibilità di definizione stragiudiziale della controversia[4]; ovvero per esigenze processuali, es. soluzione di questioni connesse anche se non strettamente pregiudiziali esposte in altre cause. In questo caso si impone una nuova domanda di fissazione d'udienza.

In caso di differimento di udienza ci si riferisce invece ad un'udienza fissa, e non si impone la comunicazione agli interessati della nuova udienza.

Si può verificare anche un differimento a data da destinarsi, che è uno strumento intermedio rispetto ai due ora indicati.

---

1 Intervento al convegno *Poteri dei giudici e poteri delle parti nei processi sull'attività amministrativa. Dall'unificazione al codice*, Bari Polignano, 21-22 settembre 2015.

2 Sul principio dispositivo si rinvia a G. DE GIORGI CEZZI, *Interessi sostanziali, parti e giudice amministrativo*, *Dir. Amm.*, 2013, 401. Sul tema, V. CAIANIELLO, *Cancellazione della causa dal ruolo (diritto processuale amministrativo)*, in *Enc. Giur. Trec.*, V, Roma, 1988; di recente, si v. M. DIDONNA, *La cancellazione della causa dal ruolo nel processo amministrativo (giurisprudenza, mito e diritto positivo)*, *giustamm.it*, 2/2016.

3 Cons. Stato sez. IV, 23/06/2015, n. 3162: La cancellazione della causa dal ruolo disposta in pubblica udienza non necessita di successivo formale provvedimento del Collegio; se richiesta dalla parte in udienza deve ritenersi che il provvedimento che l'ha disposta sia stato adottato nella medesima udienza, ancorché non sia stata verbalizzata tale cancellazione, e, proprio perché conforme a quanto domandato, non necessita né di sintetica motivazione, né di apposita comunicazione alle parti.

4 Cons. Stato sez. VI, 12/11/2014, n. 5560: La cancellazione della causa dal ruolo disposta dal Tribunale amministrativo regionale, fa di nuovo nascere in capo alla parte l'onere di presentare una nuova istanza di fissazione dell'udienza o, comunque, un atto di impulso processuale. Prima del codice: Cons. Stato, sez. V, 22/02/2010, n. 1032. Sul tema si v. in particolare M. P. FUIANO, *La cancellazione della causa dal ruolo tra libertà e autoritarismo*, Cass., sez. I civ., 28.7.2000, n. 9906, *Foro it.*, 2001, I, 2938.

Ripetere a memoria

Sul punto si è espresso, tra gli altri, il Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3911 del 7 agosto 2015 (non è la sentenza più recente sul punto, ma si è soffermata con maggiore attenzione sul tema), a partire da un'ordinanza del 2006 con la quale un Comune contestava a una società un'abusiva lottizzazione a scopo edificatorio di un'area e ordinava alla società di sospendere immediatamente i lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione. L'ordinanza veniva impugnata dalla società dinanzi al T.A.R. della Lombardia, il quale respingeva il ricorso ritenendolo infondato. La sentenza è stata impugnata chiedendone la nullità per violazione del diritto di difesa e del principio dispositivo, in quanto il Collegio avrebbe omesso di disporre la cancellazione della causa dal ruolo, nonostante un'istanza congiunta in tal senso rivolta da entrambe le parti.

Nella motivazione il collegio, citando giurisprudenza pregressa, rileva che nel processo amministrativo non esiste norma giuridica o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il *diritto* al rinvio della discussione del ricorso o alla cancellazione della causa dal ruolo[5]. Alle parti è riconosciuta la sola *facoltà* di illustrare le ragioni che potrebbero giustificare il differimento dell'udienza o la cancellazione della causa dal ruolo, ma non *la decisione* finale in ordine ai concreti tempi della decisione, *la quale spetta comunque al giudice*[6]. *Non è quindi possibile un accordo delle parti*, ma serve una richiesta, la quale deve trovare il suo fondamento giuridico in *gravi ragioni idonee ad incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite*[7].

Il Consiglio di Stato richiama il *principio dispositivo*, ed afferma che, sebbene esso regoli anche il processo amministrativo, in quest'ultimo non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici coinvolti[8]. Ne risulterebbe quasi che il giudice sia un arbitro giocatore rispetto agli interessi pubblici in gioco, in sostituzione dell'amministrazione che non se ne curi.

Viene comunque confermato un classico orientamento, per il quale tale atteggiamento risponderebbe all'esigenza di un ordinato svolgimento della giustizia che i ricorsi, una volta fissati, siano decisi,

5 Cons. Stato, V, 29 dicembre 2014, n. 6414.

6 Cons. Stato, V, 29 dicembre 2014, n. 6414; T.A.R. sez. VI Napoli , Campania, 04/05/2011, n. 2441; T.A.R. Torino sez. II, 21/04/2010, n. 2067.

7 Cons. Stato, V, 29 dicembre 2014, n. 6414: seconda richiesta per riordino dei documenti. Conforme la recente Cons. Stato, sez. V, 22/2/2016, n. 700.

8 In tal senso: Cons. Stato, V, 29 dicembre 2014, n. 6414; ma, prima del codice, Cons. Stato sez. IV, 21/05/2004, n. 3326.

poiché la fissazione di un ricorso preclude, con la saturazione del ruolo di udienza, la conoscenza di altra controversia[9].

In fondo il ragionamento può essere ridotto a questo ultimo argomento, che non appare certamente fragile, in un contesto nel quale l'attenzione per i tempi della giustizia è così pressante, ma che forse vale la pena rimeditare, quanto meno per capire se il mutato quadro normativo richieda qualche riflessione aggiuntiva o un ripensamento di nozioni consolidate.

Valori in gioco

E così, se da un lato è indubbio che delle attività processuali dipendano dalla volontà delle parti (la richiesta di fissazione dell'udienza, l'abbandono del ricorso, in caso di inattività delle parti protratta per un anno senza il compimento di attività processuali ex art. 81 ssg. codice del processo, la rinuncia del ricorso), da altro lato emerge, anche in dottrina, e non solo in giurisprudenza, l'idea che il coinvolgimento nel processo amministrativo di interessi privati e pubblici sottragga gli stessi alla disponibilità non solo del privato ma anche dell'amministrazione, la quale ultima in particolare non è considerata unica rappresentante in giudizio degli stessi[10].

È indiscutibile che nel processo amministrativo l'udienza di discussione sia centrale, e non possa essere sottovalutata. Sebbene l'oggetto rigido e condizionato dai motivi dedotti faccia dello stesso un processo scritto, le udienze non sono inutili: si pensi alle questioni sollevabili d'ufficio non rilevate che in udienza vengono discusse art. 73 comma 3[11].

Si pensi inoltre al fatto che l'udienza viene fissata su istanza della parte, per cui il ricorrente ha già un certo margine di scelta nel determinare la data dell'udienza.

La non celebrazione del processo nel giorno indicato è un'eccezione. Nella prassi innanzi ai TAR i differimenti avvengono regolarmente. In caso di cancellazione della causa da ruolo, nella prassi si chiede il consenso delle parti e la presentazione dell'istanza in via molto anticipata rispetto all'udienza, così da permettere di riempire i vuoti dell'udienza[12].

Se invece si guarda alle pronunce del Consiglio di Stato appena citate, il quadro sembra diverso.

---

9 In tal senso: Cons. Stato, V, 8 aprile 1997, n. 696.

10 Si v. in questo senso R. STEVANATO, *Il principio dispositivo e i suoi limiti nel processo amministrativo*, Giustamm.it, 2010.

11 C. E. GALLO, *L'impedimento del difensore ed il rinvio dell'udienza nel processo amministrativo*, *Foro amm. CDS*, 2011, 1031.

12 T.A.R. Napoli sez. III, 17/04/2015, n. 2197: viene rigettata l'istanza di rinvio presentata dai ricorrenti nell'imminenza della discussione di pubblica udienza, dovendo escludersi che la definizione di un giudizio ormai maturo per la decisione possa essere procrastinata in contrasto con le esigenze di speditezza dei processi, per la cui realizzazione il giudice e le parti sono chiamati a cooperare, in base all'art. 2 comma 2, c.p.a..

Osservazioni di sistema

Alcune considerazioni generali, prima di affrontare la questione nel dettaglio.

In primo luogo, in passato la cancellazione in passato è stata ritenuta impossibile se l'udienza di discussione doveva essere fissata d'ufficio: si pensi al vecchio testo dell'art. 45 del t.u. dell'edilizia, in caso di diniego del permesso in sanatoria, o all'art. 146, comma 11, del codice dei beni culturali e del paesaggio, con riferimento all'autorizzazione paesaggistica.

In questi casi tuttavia, si è trattato di una regola derogabile, perché, laddove il Collegio fosse stato d'accordo con la richiesta delle parti, la regola non si sarebbe applicata. Non a caso la sentenza prima esposta si occupa di lottizzazione abusiva, per cui la soluzione più rigida sembra memore di quel atteggiamento.

In secondo luogo, il riferimento al principio dispositivo va maneggiato con cautela anche dai giudici: si è sempre correttamente sostenuto che il principio non vada inteso nel senso che le parti abbiano a disposizione la gestione del processo, e si è appunto citato come esempio il rinvio del processo o il contenuto di un'ordinanza istruttoria. Non si vuole quindi affatto negare al giudice il relativo potere, in quanto deve essere favorevole al rinvio o alla cancellazione della causa dal ruolo, e la giustificazione del suo potere è legata al fatto di dovere rendere giustizia in tempi ragionevoli, principale interesse al quale deve rispondere.

In questo senso, però, va effettuata una precisazione: spesso la giurisprudenza fa riferimento al principio dispositivo per escluderne l'applicazione in merito all'istanza di rinvio, nell'ipotesi di istanza proveniente da una sola parte; in questi casi certamente il ricorrente non ha il diritto potestativo al rinvio della discussione del ricorso, ancorché motivato dall'esigenza di acquisire i mezzi istruttori necessari per la migliore difesa in giudizio. Così come si deve ribadire che la parte interessata ha la facoltà di illustrare al giudice le ragioni che potrebbero giustificare il differimento dell'udienza o la cancellazione della causa dal ruolo e che la decisione finale spetta comunque al giudice, il quale deve verificarne l'effettiva opportunità.

Altro caso invece, in cui entrambe le parti siano d'accordo.

Un'opzione ricostruttiva

Nel caso in cui entrambe le parti siano d'accordo, si potrebbe ipotizzare che il sindacato del giudice sulla istanza debba limitarsi ad una sommaria verifica, non penetrante. Molta della giurisprudenza che è stata restrittiva nell'affermare un diritto delle parti a un rinvio si trovava di fronte ad un caso in

cui il ricorrente aveva proposto il rinvio, senza adesione o addirittura con la contrarietà del resistente[13]. Le recenti soluzioni giurisprudenziali tuttavia sono di segno differente: nel volere – correttamente - dare regole certe, la giurisprudenza[14] è arrivata ad affermare che il rinvio di un'udienza si debba riferire ad un impedimento insuperabile[15]; il che è condivisibile in caso di impedimento di una parte, ma può essere discutibile in caso di possibile miglior definizione del processo, concordata da ambo le parti.

Non ci si può però limitare a verificare in maniera critica se la soluzione della giurisprudenza sia condivisibile. Il problema è interrogarsi se la giurisprudenza adotti delle soluzioni tecnicamente corrette. Su tale profilo c'è da dubitare.

Se nulla è previsto nel processo amministrativo, come noto, gli istituti in oggetto sono disciplinati nel processo civile. In particolare, è stata da sempre consentita la sospensione concordata ex art. 296 c.p.c.[16]; l'istituto è sopravvissuto sino ad oggi, con qualche leggera modifica. L'attuale testo stabilisce

---

13 Così in T.A.R. Bari sez. II, 30/12/2004, n. 6334, il quale però si limita ad esprimere il principio, fuorviante, per il quale "la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte chiarito come non esiste in capo alle parti un diritto al rinvio della di discussione, poiché il principio dispositivo deve essere calato nel sistema di giustizia amministrativa, dove l'esistenza di interessi pubblici al cui assetto occorre dare certezza impone, salvo situazioni oggettive tempestivamente allegate, che una volta fissata (su istanza di chi promuove il giudizio) l'udienza di discussione del ricorso si svolga nella data stabilita". Si veda nello stesso senso T.A.R. Genova sez. II, 23/11/2006, n. 1576. Un caso di richiesta unilaterale quella esaminata da Cons. Stato, sez. V, 2/12/2015, n. 5465.

14 Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 5/1/2011, n. 11.

15 T.A.R. sez. I Genova , Liguria, 28/07/2014, n. 1241: non esiste in capo alle parti del giudizio amministrativo un diritto al rinvio della discussione, poiché il principio dispositivo deve essere calato nel sistema di giustizia amministrativa, dove l'esistenza di interessi pubblici al cui assetto occorre dare certezza impone, salvo situazioni oggettive tempestivamente allegate, che una volta fissata (tra l'altro, su istanza di chi promuove il giudizio), l'udienza di discussione del ricorso, questa si svolga nella data stabilita (art. 111 Cost.).

16 M. P. FUIANO, *La cancellazione*, *cit.*: "Ai tempi del codice di procedura civile del 1865, la causa poteva essere cancellata dal ruolo (...) su istanza di parte (...) perché pendevano trattative di bonario componimento, oppure perché si voleva sospendere la decisione, oppure ancora in seguito all'avvenuta transazione della controversia (art. 220) (...). Sembra evidente che (…) desse luogo, in realtà, ad una sospensione concordata del processo. L'istituto, però, (…) non dovette avere grande successo, sia perché lo stesso effetto sospensivo poteva essere ottenuto (...) disertando l'udienza, sia perché le parti, nelle more della definizione dell'accordo transattivo, preferivano, ovviamente, mantenere la causa sul ruolo e trascinarla di rinvio in rinvio, in quanto, (…) può (...) accadere che l'alternativa della conciliazione o della discussione a scadenza fissa agisca come stimolo benefico sulle disposizioni d'animo delle parti, in favore della transazione. Sicché, (...) la sospensione concordata del processo fu ben presto dimenticata da tutti (...) con la conseguenza che, quando il legislatore del 1940" la "previde (...) per un periodo non superiore a quattro mesi (art. 296 c.p.c.) e la presentò come una novità importata da altre legislazioni nelle quali aveva dato buona prova, nessuno rilevò (né, per quanto consta, alcuno, ad oggi, l'ha rilevato) che quell'istituto, lungi dall'essere nuovo, esisteva in Italia sin dal 1865 e, soprattutto, consentiva alle parti di chiedere (ed ottenere) dal giudice, che non aveva alcun margine di discrezionalità, la sospensione del processo (...). Il potere delle parti di disporre del giudizio non si limitava alla facoltà di chiederne consensualmente (ed ottenerne) la sospensione, atteso che i contendenti, in caso di raggiungimento di un accordo in corso di causa (...) potevano chiedere espressamente la cancellazione dal ruolo al giudice, il quale poteva soltanto prendere atto di tale volontà, come dimostra il fatto che l'ordinanza di cancellazione era, pure in tal caso, un atto dovuto. (...). Ben presto ci si rese conto che (...) le parti che avevano in corso trattative preferivano mantenere la causa «in caldo» trascinandola di rinvio in rinvio e approfittando del fatto che il codice non prevedeva un limite al numero dei differimenti. Al fine di ovviare a questo inconveniente, (...) fu previsto che, (...) al quinto differimento privo di giusti motivi, nonostante l'accordo delle parti o dei loro procuratori, il presidente potesse

che il giudice "ove sussistano giustificati motivi", possa disporre, "per una sola volta", che il processo rimanga sospeso per un periodo "non superiore a tre mesi", "fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo".

Nel processo amministrativo, sino a poco tempo fa, si poteva convenire che non fosse previsto l'istituto della sospensione concordata ex 296 cpc.

Sul punto si fronteggiavano due tesi: secondo la più risalente si riteneva che l'istituto non potesse essere applicato, in quanto istituto peculiare del giudizio civile e non espressione di un principio generale del diritto, come tale inapplicabile al giudizio amministrativo[17].

A questa prima tesi si è contrapposta altra, con la quale più pragmaticamente si è notato che la cancellazione della causa dal ruolo del processo amministrativo assomigli alla sospensione concordata, visto che non si tratta di cancellazione dal ruolo generale, ma da quello d'udienza, e in quanto comunque il processo rimane sospeso, sino a nuova istanza, senza la quale peraltro comunque maturerebbe il termine di perenzione. Si è riconosciuto che, sebbene non prevista dal rito amministrativo, la cancellazione conosca una larga applicazione nella prassi per apprezzabili finalità di economia processuale, apparendo talvolta opportuno soprassedere sull'esame e sulla decisione di una controversia, allorquando siano intervenute sopravvenienze fattuali o giuridiche astrattamente in grado di incidere sensibilmente sull'oggetto del singolo giudizio; detto provvedimento, dall'esclusivo contenuto ordinatorio, può assimilarsi *quoad effectum*, alla sospensione disciplinata dall'art. 296 c.p.c.; ciò al fine di sottolineare che presupposto indefettibile consiste nell'accordo di tutte le parti

ordinare la cancellazione dal ruolo della causa, qualora questa non fosse stata discussa immediatamente (art. 4 l. 31 marzo 1901 n. 107). Fu così che la cancellazione dal ruolo divenne una sanzione (...)". Ciononostante si riteneva che "l'ingerenza del presidente nella gestione dei tempi processuali doveva essere necessariamente minima ed oculata, tale da non danneggiare gli interessi delle parti. (...) In tal modo, il legislatore, pur affidando alle parti il governo del ritmo del processo, fece sì che non abusassero di tale potere (…) Con il codice di procedura civile del 1940 le cose cambiarono radicalmente. Si disse, infatti, che il processo civile, al pari di quello penale, si faceva nell'interesse pubblico, il quale esigeva che il giudizio, «una volta iniziato, si svolg(esse) rapidamente fino alla sua meta naturale che è la sentenza, e non si trascin(asse) senza costrutto, ingombrando le aule giudiziarie», non ammetteva «l'assurdo fenomeno, tollerato finora, di un procedimento che rimaneva in vita senza procedere, perpetuandosi di rinvio in rinvio, o addirittura scomparendo dal ruolo per continuare a vivere in letargo nella vacanza assicurata dai generosi termini della perenzione», né consentiva che il processo fungesse da «comodino agli avvocati». (…) In ossequio a questa nuova impostazione, venne sottratto alle parti non soltanto il diritto di chiedere i rinvii, ma anche il potere di ottenere la cancellazione dal ruolo persino quando la causa fosse stata transatta e nessuno avesse più interesse a mantenerla sul ruolo di udienza. L'unica piccola concessione alle parti in termini di poteri di disposizione dei tempi del processo fu rappresentata dalla previsione della sospensione concordata (art. 296 c.p.c.) che, però, a differenza della cancellazione della causa dal ruolo per trattative di bonario componimento, un tempo regolata dall'art. 220 reg. gen. giudiz. del 1865, poteva essere concessa, come si è accennato più su, qualora il g.i. ne avesse ravvisata l'opportunità e per un periodo non superiore a quattro mesi."

17 Cons. Stato, V, 1.12.1978, n. 1234, *Foro amm.*, 1978, 2503.

costituite[18]. Sulla base di questo ragionamento si è conseguentemente affermato che non si può dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo in assenza dell'accordo, o in presenza di opposizione delle altre parti costituite[19]. In questo caso entra in gioco il principio dell'economia processuale, il quale prevale sulla celerità del processo.

Sembra che la giurisprudenza, nel ripetere a memoria le massime del passato, non abbia tenuto in debito conto il mutamento normativo.

Dal 2010 l'art. 79 del codice del processo, per i casi di sospensione del processo, rimanda al codice di procedura civile (anche alle altre leggi e al diritto dell'Unione europea).

Quindi, appare naturale ipotizzare che anche nel processo amministrativo sia in vigore il principio del 296 cpc.

Vi è chi ha sommariamente escluso questa lettura, sulla base della rilevanza non esclusivamente privata degli interessi in gioco nel processo amministrativo. A questa prima obiezione però si può replicare che l'interesse pubblico alla celere decisione non è diverso per un giudizio civile da quanto non avvenga per un giudizio amministrativo, e che qui si sta parlando di accordo tra amministrazione e cittadino, rispetto al quale il giudice, che cura l'interesse al rapido svolgimento del processo, non è invece tutore dell'interesse che l'amministrazione ha il compito di tutelare in giudizio.

Altri hanno precisato come la lettura non sia coerente con un sistema processuale che intenda privilegiare la sollecita definizione del processo[20]. Alla seconda obiezione si può replicare che ogni sistema processuale intende privilegiare la sollecita definizione del processo, il problema è che tale finalità va ragionevolmente contemperata con l'interesse ad una migliore definizione della controversia.

Si afferma inoltre che l'art. 296 nel processo civile è di scarsa applicazione, a causa della lentezza del processo, che fa raggiungere l'effetto della sospensione senza alcuna domanda in tal senso; il che è certamente vero, ma proprio per questo l'istituto potrebbe avere un senso nel processo amministrativo, ispirato a maggiore celerità[21].

Si afferma inoltre che l'applicabilità è stata esclusa in quanto il processo amministrativo è deputato alla risoluzione celere delle controversie, come dimostrato dalla perenzione e dal termine

18 T.A.R. Roma (Lazio) sez. II, 16/02/2006, n. 1220. La pronuncia peraltro si pone sulla scia di altre, quali Cons. Stato, sez. V 20/10/2004 6799; T.A.R. Roma sez. II, 28/11/2005, n. 12429.

19 Tar Catanzaro II, 16.4.2007, 321.

20 G. LEONE in *Codice del processo amministrativo: D.Lvo 2 luglio 2010, n. 104 commentato e annotato con giurisprudenza*, a cura di G. LEONE (*et al.*) Padova, 2010, 641.

21 F. CARINGELLA – M. PROTTO; *Manuale di diritto processuale amministrativo*, Milano, 793.

decadenziale di impugnazione[22]. Anche però questa osservazione risulta poco pregnante, a fronte di una norma espressa che si esprima diversamente, e che consenta anche differenti opzioni interpretative.

Si sostiene anche che la sospensione non abbia senso, in quanto al più si considererà il semplice e banale differimento[23]; tuttavia abbiamo visto come differimento e sospensione abbiano una *ratio* differente.

La tesi che sostiene che il 296 ancora non sia applicabile ribadisce come il processo non sia nella disponibilità delle parti, anche in considerazione "delle esigenze di economia e sveltezza processuale", e a tal fine cita l'art. 39, secondo il quale "per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali". Tuttavia, mentre il richiamo contenuto nel 39 è generico, e quindi giustamente si fa riferimento alla compatibilità con il sistema del processo amministrativo, invece in questo caso il richiamo è ponderato, e quindi va assunto seriamente.

La giurisprudenza amministrativa peraltro non ha affatto escluso l'applicabilità del 296 al processo amministrativo[24], e del resto, in presenza di una norma espressa, sarebbe stato difficile altrimenti[25]. Si aggiunga che, come noto, nel processo amministrativo si distingue tra tipologie di sospensione, e nel rinviare l'art. 79 non si distingue tra le stesse, e la norma quindi non fa riferimento al solo 295, per cui si deve ben interpretare il rinvio come riguardante anche il 296.

Essa ha inoltre affermato che l'ampiezza del rinvio operato alla sospensione del processo come disciplinata dal c.p.c. comporta l'applicabilità, nel processo amministrativo, dell'intera gamma delle disposizioni riguardanti la materia[26], posto che non si ravvisano ostacoli logico giuridici a tale estensione.

Il Consiglio di Stato peraltro, in alcune pronunce ha ritenuto pienamente utilizzabile l'art. 296, e ne ha escluso l'applicazione solo perché nel caso esaminato mancava un'istanza congiunta di tutte le parti[27]. Si è anche ugualmente riconosciuta l'applicabilità del 296, e la sospensione definita come su

---

22 O. DI POPOLO, *Codice del processo amministrativo*, a cura di R. GAROFOLI e G. FERRARI, Roma, 2012, 1181.

23 S. MORO, *L'andamento anormale del processo: sospensione, incidente di falso, interruzione, estinzione*, in S. SASSANI e B. VILLATA (a cura di), *Il codice del processo amministrativo. Dalla giustizia amministrativa al diritto processuale amministrativo*, Torino, 1165.

24 T.A.R. Trento sez. I, 23.10.2014, n. 360.

25 E così si v. T.A.R. Trento (Trentino-Alto Adige) sez. I, 23/10/2014, n. 360

26 Cons. Stato sez. V, 16/02/2015, n. 806, ma anche Cons. Stato sez. V, 08/08/2013, n. 4169: e quindi anche dell'art. 624, comma 1, c.p.c., ovvero dell'art. 337, comma 2, c.p.c., e di ogni altra disposizione compatibile in forza del rinvio operato dall'art. 39 c.p.a.,

27 Cons. Stato sez. V, 11/07/2014, n. 3573.

concorde istanza delle parti, di solito per scopi conciliativi *in itinere*, e dunque senza alcun tipo di proiezione o *praeiudicium* decisorio[28].

Tutto il ragionamento sin qui condotto, peraltro, sorvola sulle considerazioni, che ci porterebbero lontano, sul progressivo avvicinamento della disciplina del processo amministrativo a quella del processo civile, il che comporta, anche dal punto interpretativo, una più facile applicazione degli istituti del secondo all'interno del primo[29].

Se la ricostruzione sin qui effettuata è corretta, si presentano diversi scenari possibili: possiamo ritenere la cancellabilità della causa dal ruolo concordata superata dalla possibilità di rinvio *una tantum* con un termine non superiore a 3 mesi, non sottoposto alle attuali rigide regole giurisprudenziali.

Ma possiamo anche immaginare che il quadro rimanga più o meno come l'attuale: tuttavia non appare giustificato un atteggiamento così restrittivo della giurisprudenza. Del resto, senza neppure fare riferimento all' art. 296, la dottrina ha osservato che "il giudice non ha in sé un potere discrezionale, che significhi bilanciamento di vari interessi pubblici, ha invece il potere di cui normalmente dispone, che è un potere interpretativo, il potere di interpretare, cioè, le disposizioni processuali, al fine di raggiungere l'obbiettivo proprio del processo, che è quello di rendere giustizia in tempi ragionevoli. Nell'interpretazione della regola, al fine della sua applicazione alle singole fattispecie, vi è il normale margine che opera quando si compiono operazioni di questo genere"[30]. In questo senso, le parti devono giustificare la loro richiesta, ma altro è dire che sono necessari *giustificati motivi*, altro che sono necessari *gravi ragioni idonee ad incidere sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite ;* il sindacato del giudice non è necessario sia così esigente.

28 Cons. Stato sez. VI, 04/07/2012, n. 3907.
29 Per tutti, B. SASSANI, *Lineamenti del processo civile italiano*, II, Milano, 2010, 30.
30 C.E.GALLO, *op. cit.*